



# COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

N°31 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------	----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTARE DELLA TARI.
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi **trenta 30-06-2021** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
LEGNARO FILIPPO	Presente	BETTIN ALBERTO	Assente
RIGATO MARCO	Presente	BELLOTTO DENNY	Presente
SANTINELLO SILVIA	Presente	PEDRON ROBERTO	Presente
MARCOLONGO IGOR	Presente	MAZZON LUCA	Presente
BETTIN RESY	Presente	CECCOLIN DANIELA	Presente
DONA' SUSANNA	Presente	SCHIAVON FEDERICO	Assente
SANVIDO SILVIA	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale VISCONTI MARIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEGNARO FILIPPO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

SANVIDO SILVIA

MAZZON LUCA

a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTARE DELLA TARI.</b>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Proposta di deliberazione**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021". Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

RICHIAMATO altresì il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 29 in data odierna, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/092020 con la quale sono stati approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal Consorzio di Bacino PadovaDue, il quale espone un costo complessivo da utilizzare per il calcolo delle tariffe di Euro 685.604,00 - di cui parte fissa € 406.330,00 e parte variabile € 279.271,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura corrispettiva;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da **allegato 1**);

**RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali :**

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

**CONSIDERATO CHE:**

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati

a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente agli anni 2020 e 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Torreglia la somma di 43.302,00 euro;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 31/05/2021 di variazione al bilancio con applicazione dell'avanzo di amministrazione, con la quale viene destinata la somma di euro 130.000,00 per la riduzione della quota fissa TARI delle utenze non domestiche;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere in deroga al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione stimata in 130.000,00 euro, pari al 100 % della tariffa 2020 - parte variabile per le utenze non domestiche che verranno identificate con successivo verbale della Giunta Comunale
- una riduzione stimata in 43.302,00 euro pari al 30% della tariffa 2021 - parte variabile per le sole utenze non domestiche che verranno identificate con successivo verbale della Giunta Comunale.

RILEVATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 173.302,00 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante dalle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 oltre all'utilizzo delle risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 ;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISTO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

**Si propone**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2. Di approvare le tariffe TARI 2021 come segue:**

a) di stabilire come da prospetto **allegato 1)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data odierna;

b) di approvare, come riportato nelle tabelle A e B del citato allegato 1), le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

c) di approvare le ulteriori tabelle da C a G del succitato allegato 1) che stabiliscono:

C. Quantitativi massimi di conferimento per le utenze non domestiche non ordinarie

D. Servizi ordinari su richiesta con specifico addebito

E. Tariffe per servizio fiere, sagre e manifestazioni

F. Addebiti per contenitori condominiali

G. Addebiti per servizi extra

d) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

**3. Di approvare le seguenti disposizioni in deroga al regolamento e valide solo per l'anno 2021:**

RIDUZIONE TARI PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19

1. Per il solo anno 2020, si applica la riduzione dell'intera quota variabile per le utenze non domestiche che verranno identificate con successivo verbale della Giunta Comunale;

2. Per l'anno 2021 si applica la riduzione della quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche che verranno identificate con successivo verbale della Giunta Comunale.

3. Di dare atto che:

· le riduzioni tariffarie di cui al punto 1) sono stimate in euro 130.000,00;

· le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) sono stimate complessivamente in 43.302,00 euro.

Le citate riduzioni saranno finanziate mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante dalle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 oltre all'utilizzo delle risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

4. Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi verranno applicate dal gestore del servizio – ETRA Spa, cui il Comune di Torreglia trasferirà i fondi necessari;
5. Di rinviare alla Giunta Comunale l'approvazione degli elenchi delle attività cui verranno riconosciute le riduzioni di cui al punto 3
6. Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni introdotte con la presente deliberazione;
7. Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

DATO ATTO che dopo l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Resy Bettin si registrano i seguenti interventi:

Il consigliere Mazzon,, in riferimento alla notizia riportata dai giornali circa gli utili di impresa conseguiti da Etra, esprime l'auspicio che gli stesso siano utilizzati a favore delle attività economiche che sono state penalizzate dalla emergenza Covid.

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, circa le competenze del Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3( Pedron, Ceccolin, Mazzon), contrari //

### **DELIBERA**

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Successivamente, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, mediante distinta votazione, con voti *favorevoli n. 8, astenuti n. 3( Pedron, Ceccolin, Mazzon), contrari //*, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTARE DELLA TARI.</b>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO  
LEGNARO FILIPPO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Generale  
VISCONTI MARIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTARE DELLA TARI.**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-06-21

Il Responsabile del servizio

F.to Lazzaretti Manuela

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E  
APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTARE DELLA TARI.**

## REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-06-21

Il Responsabile del servizio  
F.to Lazzaretti Manuela

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 30-06-2021**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E  
APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTARE DELLA TARI.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. N. 501

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 501.

COMUNE DI TORREGLIA li 15-07-  
2021

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 30-06-2021**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E  
APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTARE DELLA TARI.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il 26-07-2021 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE I^ AREA  
Manfredini Manuela**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EX DPR 158/1999 – ANNO 2021

(Salvo diversa indicazione, le tariffe indicate nel testo e nelle tabelle che seguono sono espresse nell'ammontare annuo al netto delle imposte IVA e Imposta Provinciale)

### RIPARTIZIONI MACROCATEGORIE

Per la definizione delle percentuali indicate di seguito, relative alla suddivisione tra costi fissi e variabili ed alla ripartizione tra macrocategorie di utenza, si fa riferimento alla produzione media pro capite delle famiglie, in quanto la produzione delle utenze non domestiche può essere fortemente condizionata da fattori quali l'adesione alla pratica dell'avvio a recupero, totale o parziale, dei rifiuti prodotti, oltre che dalla periodicità dei flussi produttivi delle aziende.

Il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche viene calcolato applicando la media annua di rifiuti prodotti dal singolo abitante residente (pari a 0,6 kg/ab\*g circa, Banca dati dei rifiuti urbani ARPA Veneto, 2009, confermato dai dati rilevati nei comuni gestiti). Da tale dato viene calcolata l'incidenza percentuale sul totale, in accordo con le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla redazione del Piano Finanziario.

Relativamente alla ripartizione applicata su quota fissa e quota variabile, questa è stata elaborata sulla base dell'analisi della natura dei costi inseriti nel Piano Finanziario.

Tale risultato deriva dall'applicazione dei seguenti principi, previsti all'interno delle linee guida citate:

- il costo complessivo delle raccolte viene ripartito nelle singole voci di costo per la raccolta e il trasporto;
- vengono inoltre ripartiti i costi di raccolta delle singole frazioni di rifiuto tra costi del "Personale operativo diretto" e costo dei mezzi impiegati per la raccolta;
- a loro volta, tali costi vengono imputati rispettivamente ai costi fissi ed ai costi variabili in funzione della loro natura;
- relativamente ai costi di smaltimento / trattamento, questi vengono considerati nel complesso dei costi variabili;
- i costi di ammortamento ed i costi fissi di gestione, oltre che i costi per l'espletamento del servizio di spazzamento e pulizia, vengono ricompresi all'interno della quota fissa complessiva.

Sulla base dell'incidenza delle categorie di costi suddette, è stata definita la percentuale di ripartizione tra quota fissa e quota variabile per le utenze domestiche e non.

Per le utenze non domestiche, il risultato è diverso in quanto la tariffa prevede l'applicazione di correttivi sulla quota fissa, rispetto alle regole proposte dal DPR 158/99 oltre che la definizione di una quota variabile funzione dell'effettivo livello produttivo di rifiuti conferiti al circuito urbano di ciascuna utenza, anche al fine di evitare incoerenze nell'applicazione della Tari corrispettivo per i produttori caratterizzati da superfici particolarmente elevate. L'incidenza dei suddetti principi determina la percentuale indicata di seguito.

Quota Fissa Domestiche	16%
Quota Variabile Domestiche	84%

Quota Fissa Non Domestiche	23%
Quota Variabile Non Domestiche	77%

Utenze Domestiche	55%
Utenze Non domestiche	45%

## STRUTTURA TARIFFARIA

### UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale in vigore, le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, a seconda che il numero di componenti del nucleo familiare sia compreso tra 1 e 6 o oltre.

Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 15 del Regolamento il numero medio di componenti delle utenze domestiche dell'ambito del Comune, arrotondato all'unità superiore, è pari a 3.

A ciascuna categoria viene assegnato un coefficiente  $K_a$  per la Quota Fissa della Tariffa e un coefficiente  $K_b$  per la Quota Variabile Base. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico, ai sensi dell'art. 40, del Regolamento, il coefficiente  $K_b$  è ridotto di una quota percentuale indicata nell'allegato A.

Vengono poi individuate una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali per tutte le categorie di utenze, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.

La **Quota Fissa** annua di ogni utenza viene calcolata moltiplicando la superficie dell'abitazione (in mq) per il prodotto tra Tariffa Unitaria e coefficiente  $K_a$  di categoria, seguendo la formula sotto indicata.

$$TFd(n, S) = Q_{uf} * S * K_a(n)$$

dove:

$$Q_{uf} = \left[ \frac{C_{tuf}}{\sum S_{ot}(n) * K_a(n)} \right]$$

dove:

$TFd(n, S)$  = quota fissa della Tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad  $S$ ;

$n$  = numero di componenti del nucleo familiare;

$S$  = superficie dell'abitazione;

$Q_{uf}$  = quota unitaria (Euro/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento  $K_a$ ;

$C_{tuf}$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale);

$S_{ot}(n)$  = superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare;

$K_a(n)$  = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

La **Quota Variabile** giornaliera è commisurata al servizio reso alla singola utenza. Ai sensi dell'art. 12, comma 5 del Regolamento la quota variabile è suddivisa in due diverse componenti.

La **Quota Variabile Base**, commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell'allegato A, attraverso la raccolta domiciliare di contenitori o sacchi di volumetria nota raccolti secondo frequenze definite.

Per ogni utenza domestica viene individuata moltiplicando la Tariffa Unitaria per il coefficiente  $K_b$  di categoria, ridotto nel caso dell'utenza che pratica compostaggio domestico.

Il servizio base comprende anche il numero di svuotamenti del contenitore personalizzato del rifiuto secco residuo indicati in allegato A, allo scopo di prevenire fenomeni di dispersione del rifiuto nel territorio.

Il numero di svuotamenti annui compresi nella Quota Variabile Base viene stabilito in base al numero di componenti del nucleo familiare, nel caso di variazioni in corso d'anno, si considera un numero di componenti ponderato per i giorni di presenza.

La formula di calcolo è la seguente:

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

$$Quv = \left[ \frac{Qtot}{\sum N(n) * Kb(n)} \right]$$

dove:

$TVd$  = quota variabile della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

$Quv$  = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività  $K_b$ ;

$Qtot$  = quantità totale di rifiuti;

$N(n)$  = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$K_b(n)$  = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza;

$Cu$  = costo unitario (Euro/kg), determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il servizio base, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.

La **Quota Variabile Puntuale** è commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli ricompresi nel servizio base. La commisurazione viene effettuata a partire dalla misurazione dei conferimenti del rifiuto secco residuo in relazione alla volumetria del contenitore (tariffa a svuotamento). Ogni svuotamento eccedente quelli compresi nella Quota Variabile Base comporterà uno specifico addebito indicato in allegato A.

Nella Quota Variabile Puntuale sono ricompresi anche gli addebiti previsti per i servizi ordinari su richiesta, come definiti nell'art. 12 comma 8 del Regolamento, specificati nell'allegato D.

#### UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche, invece, sono classificate nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99 a seconda dell'attività prevalente. A ciascuna categoria viene assegnato un coefficiente  $K_c$  per la Quota Fissa e un coefficiente  $K_d$  per la Quota Variabile. Vengono individuate poi una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali per tutte le

categorie di utenze, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.

La **Quota Fissa** annua di ogni utenza viene individuata moltiplicando la superficie dell'utenza per il prodotto tra Quota Fissa Unitaria e coefficiente Kc di categoria, secondo la formula sotto riportata:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * S(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$$Qapf = \frac{Ctapf}{\sum Stot(ap) * Kc(ap)}$$

dove:

TFnd(ap,Sap) = quota fissa della Tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività ap e una superficie Sap;

Qapf = quota unitaria fissa;

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.

Stot(ap) = superficie totale delle utenze non domestiche con attività ap;

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuti connessi alla tipologia di attività.

La **Quota Variabile** annua delle utenze non domestiche è commisurata al servizio reso alla singola utenza ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Regolamento.

La **Quota Variabile Base** viene individuata moltiplicando la superficie dell'utenza per il prodotto tra Quota Variabile Unitaria e coefficiente Kd di categoria. La relativa formula viene così espressa:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

dove:

Tvnd(ap, Sap) = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica di tipologia ap e superficie S;

Cu = costo unitario (Euro/Kg) determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il servizio ordinario, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq \* anno per utenza non domestica in funzione del tipo di attività.

La quota variabile unitaria delle utenze appartenenti alle categorie 22, 23, 24 e 27 è ridotta rispetto a quella delle altre categorie del 40% circa e il valore loro attribuito viene indicato nell'allegato B. Per suddette categorie di utenza è prevista una Quota Variabile Puntuale commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati. La commisurazione viene effettuata a partire dalla misurazione dei conferimenti del rifiuto secco residuo e/o del rifiuto umido organico, in relazione alla volumetria del contenitore (tariffa euro/litro a svuotamento). Ogni svuotamento del rifiuto secco non riciclabile e/o del rifiuto umido organico comporta uno specifico addebito indicato in allegato B.

La quota variabile puntuale applicata in funzione del numero di svuotamenti delle utenze non domestiche delle categorie 22, 23, 24 e 27 viene così individuata moltiplicando il numero di svuotamenti dell'utenza (per secco indifferenziato o umido) per il prodotto tra Quota Variabile Unitaria a svuotamento e la volumetria del contenitore in dotazione per il conferimento della medesima frazione merceologica (secco residuo o umido).

La formula per il conteggio della Quota Variabile di suddette utenze è:

$$TVnd(cat.22/23/24/27) = Curid * Sap(ap) * Kd(ap) + NsvuotSecco * QvsvuotSecco * Vsecco + NsvuotUmido * QvsvuotUmido * Vumido$$

dove:

$TVnd(cat.22/23/24/27)$  = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica appartenente alle categorie 22 o 23 o 24 o 27;

$Curid$  = costo unitario (Euro/Kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche delle cat. 22-23-24-27 (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale) e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze stesse, ridotto del 40% rispetto alle utenze non domestiche delle altre categorie;

$Kd(ap)$  = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq \* anno per utenza non domestica delle cat. 22-23-24-27 in funzione del tipo di attività;

$NsvuotSecco$  = numero di svuotamenti annuo per il contenitore del secco indifferenziato (per ognuno dei contenitori in dotazione);

$QvsvuotSecco$  = quota unitaria Euro/litro a svuotamento per il secco indifferenziato (per ognuno dei contenitori in dotazione);

$Vsecco$  = volumetria in litri del contenitore del secco indifferenziato (per ognuno dei contenitori in dotazione);

$NsvuotUmido$  = numero di svuotamenti annuo per il contenitore dell'umido (per ognuno dei contenitori in dotazione);

$QvsvuotUmido$  = quota unitaria Euro/litro a svuotamento per l'umido (per ognuno dei contenitori in dotazione);

$Vumido$  = volumetria in litri del contenitore dell'umido (per ognuno dei contenitori in dotazione).

La **Quota Variabile Puntuale** di tutte le utenze non domestiche è commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli ricompresi nel servizio base. Nella Quota Variabile Puntuale sono ricompresi gli addebiti previsti per i servizi ordinari su richiesta, specificati nell'allegato D e gli addebiti per i servizi extra, erogati a fronte di accettazione di apposito preventivo, specificati in allegati G.

### **Riduzioni per avvio a recupero**

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento alla tariffa variabile delle utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile dell'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La documentazione comprovante il mancato conferimento al servizio pubblico di raccolta va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione.

La riduzione viene applicata nella prima fattura utile.

Le utenze non domestiche che avviano a recupero l'intera produzione di rifiuti presso soggetti diversi dal Gestore, sono escluse dal pagamento della parte variabile base della tariffa (art. 21 comma 4 del Regolamento).

La riduzione parziale viene calcolata con riferimento alla tariffa variabile base al lordo del tetto (determinata secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/99: moltiplicando la tariffa variabile unitaria per l'indice specifico di produzione individuato per la specifica categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e per l'intera superficie del servizio iscritto), sulla quale si applicano le seguenti riduzioni:

- Recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti: 20%
- Recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti: 40%
- Recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti: 60%
- Recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti: 80%

A tal proposito, il peso specifico del rifiuto da considerarsi, al fine di calcolare la conversione dalla volumetria del contenitore al peso complessivo di rifiuto prodotto, viene definito come segue:

- Secco residuo: 0,073 ton/metro cubo;
- Umido organico: 0,6 ton/metro cubo;
- Carta: 0,08 ton/metro cubo;
- Plastica ed imballaggi metallici: 0,025 ton/metro cubo;
- Vetro: 0,25 ton/metro cubo.

### **SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO**

Ai sensi dell'art. 12 comma 8 del Regolamento di Igiene Ambientale vigente alcuni servizi sono svolti soltanto nei confronti delle utenze che ne facciano richiesta. Per questi servizi è previsto un apposito addebito, che rientra nel computo tariffario della tariffa variabile extra. L'addebito a parte è giustificato in questo caso dal fatto che i servizi in questione, pur essendo predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, vengono tuttavia svolti soltanto nei confronti di specifiche utenze. È coerente pertanto con la logica della tariffa corrispettiva.

Sono a pagamento i servizi elencati nell' **allegato D**.

### **ADDEBITI PER SERVIZI EXTRA**

Le utenze non appartenenti alle categorie 22, 23, 24 e 27 che, usufruendo di servizi dedicati eccedono i quantitativi massimi del servizio ordinario definito nell' **allegato C**, vengono definite utenze non ordinarie e sono dunque caricate di ulteriori addebiti calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore e definiti dallo stesso con apposito listino inserito nell' **allegato G**. I corrispettivi definiti sono determinati, in analogia con le tariffe in vigore, attraverso l'applicazione di un costo differenziato per tipologia di servizio erogato.

Il Gestore è quindi titolato, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, ad addebitare alle utenze non ordinarie i prezzi del servizio che eccede i quantitativi base in funzione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti.

In caso di mancata accettazione da parte dell'utenza non domestica delle condizioni economiche proposte il Gestore stesso è titolato ad effettuare il solo servizio base.

Il meccanismo di calcolo di cui al paragrafo precedente non vale per le utenze appartenenti alle categorie 22, 23, 24 e 27, per le quali sono previsti gli specifici addebiti a svuotamento riportati in allegato B e descritti sopra.

### **ADDEBITI PER CONTENITORI CONDOMINIALI**

Le utenze aggregate, quali condomini, dotate di contenitori rifiuti multiutenza, che usufruiscono di raccolte di frequenza maggiorata rispetto al servizio base, sono soggette agli addebiti indicati nell' allegato F.

L'addebito annuo per le raccolte extracalendarie riguarda la singola frazione di rifiuto ed è indipendente dal numero di contenitori in dotazione.

In caso di mancata accettazione delle condizioni economiche proposte il Gestore stesso è titolato ad effettuare il solo servizio base.

### **TARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONI**

A decorrere dal 1 Gennaio 2021 la tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, commi 837-843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui costituisce una componente.

Per eventi quali fiere, sagre, manifestazioni varie soggetto passivo per le tariffe dei banchi di sagra, stand gastronomici e non e giostre/attrazioni è, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Regolamento, l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o, in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l'occupazione dello spazio. L'organizzatore dell'evento o il titolare della concessione viene assoggettato ad una tariffa calcolata in funzione del servizio erogato, come definito nell'allegato E.

In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell'obbligo tariffario il produttore del rifiuto (Comune).

Per eventi di grande entità viene definita dal Comune apposita delibera tariffaria.

### **INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI**

I coefficienti Ka per la Quota Fissa delle utenze domestiche sono quelli individuati dal DPR 158/99 per i comuni del Nord Italia al di sopra dei 5000 abitanti.

I coefficienti Kb per la Quota Variabile delle utenze domestiche sono individuati con specifico riferimento alla situazione locale. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico il Kb approvato corrisponde a quello per le utenze che non praticano il compostaggio, ridotto percentualmente sulla base dell'incidenza media del rifiuto umido sul totale del rifiuto prodotto dalle utenze domestiche. Tale riduzione percentuale corrisponde alla stima fatta dell'incidenza media del rifiuto umido sul totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

I coefficienti Kc e Kd per la Quota Fissa e Variabile delle utenze non domestiche sono individuati nell'ambito dei range fissati dal DPR 158/99 per i comuni del Nord Italia con più di 5000 abitanti, fatte salve alcune deroghe dettate dalla specificità della situazione produttiva ed economica locale.

### **PENALITA'**

Secondo quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento ed al fine di incentivare un miglioramento dell'approccio degli utenti alla questione ambientale, e in particolare un miglioramento del livello e della qualità della raccolta differenziata, potrà essere realizzata nel 2021, come già avvenuto negli anni precedenti, una campagna di controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Nel caso in cui il controllo individui la non corretta differenziazione da parte di un'utenza secondo quanto previsto dal Regolamento per il servizio di raccolta, il Gestore ne trasmetterà evidenza all'Amministrazione Comunale per i relativi provvedimenti. Nel caso di ulteriore infrazione nell'arco dell'anno da parte della stessa utenza, il Gestore la escluderà per tutto l'anno 2021 dalle riduzioni per raccolta differenziata e recupero, normalmente comprese nelle quote unitarie fissa e variabile.

*Elenco Allegati:*

- A. Tariffe utenze domestiche
- B. Tariffe utenze non domestiche
- C. Quantitativi massimi di conferimento per le utenze non domestiche non ordinarie
- D. Servizi ordinari su richiesta con specifico addebito
- E. Tariffe per servizio fiere, sagre e manifestazioni
- F. Addebiti per contenitori condominiali
- G. Addebiti per servizi extra

## AII. A - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

tariffe unitarie		2021	
Quf (Quota Fissa Unitaria)		0,197919	€/mq
Qvv (Quota Variabile Unitaria)		69,206785	€/mq

componenti	senza compostaggio		con compostaggio		utenze standard	utenze con bambini sotto i tre anni e/o anziani incontinenti che hanno fatto richiesta del turno aggiuntivi di raccolta *
	ka	quota fissa €/mq	kb	quota variabile €/utenza		
0	0,80	0,1583	-	-	-	-
1	0,80	0,1583	0,80	55,3654	0,60	9
2	0,94	0,1860	1,60	110,7309	1,19	10
3	1,05	0,2078	2,05	141,8739	1,53	11
4	1,14	0,2256	2,60	179,9376	1,94	13
5	1,23	0,2434	3,25	224,9211	2,42	14
6 o più	1,30	0,2573	3,75	259,5254	2,79	15
Altre utenze dell'Inite "non residenti" *	0,94	0,1860	1,60	110,7309	1,19	10

Kpeso (rifiuto secco residuo)

Tariffa a svuotamento (rifiuto secco residuo)

Kg/mc	72,92
€/mc	36,25
€/kg	0,50
€/svuotamento	4,35

per ogni svuotamento eccedente del carrellato da 120 lt (Iva e Imposta provinciale escluse)

\* Il numero di svuotamenti annui compresi nella tariffa del servizio base viene stabilito in relazione al numero di componenti del nucleo familiare; nel caso di variazioni in corso d'anno, si considera un numero di componenti ponderato per i giorni di presenza. Il servizio base viene erogato con modalità e frequenze descritte all'interno dell'allegato al Piano Finanziario *Richiesta Servizi di Igiene Urbana*, con riferimento al kit base in dotazione alle utenze domestiche. Per dotazioni del kit base diverse dallo standard (120 lt) si applicano gli importi e gli svuotamenti riproporzionati secondo il volume del contenitore consegnato.

\* Solo per le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini fino a tre anni) che ne abbiano fatto richiesta, il servizio di raccolta si mantiene settimanale. Gli interessati possono fare richiesta compilando l'apposito modulo disponibile agli sportelli di Etra Spa o scaricabile dal sito aziendale.

# L'utenza con 0 componenti per poter godere del non pagamento della quota variabile deve effettuare al massimo 2 svuotamenti all'anno, altrimenti perde tale prerogativa (ai sensi dell'art. 15 comma 5 punto 1 del Regolamento di Igiene Ambientale vigente).

\* Utenze ad uso stagionale, equiparate alle utenze con 2 componenti (50% della media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune, arrotondata all'unità superiore) come previsto dal Regolamento di Igiene Ambientale all'art. 15, comma 5, punto 2, in assenza della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. Qualora tale comunicazione sia disponibile con indicazione di un dato numero di componenti, viene applicata la tariffa prevista per un numero di occupanti pari al 50% dei componenti desunto da tale documento.

AlI. B - TARIFFE UTENZA NON DOMESTICHE

tariffe unitarie		2021	
Qsp (Quota Fissa Unitaria)		0,411202	€/mq
Cu (Costo Unitario - Tariffa Variabile Unitaria)		0,2555314	€/mq
Cv (Costo Unitario - Tariffa Variabile Unitaria per cat. 22, 23, 24, 27: riduzione del 40%)		0,154171	€/mq

cat.	descrizione	kc min DPR 158/99	kc max DPR 158/99	kc prescelto	quota fissa €/mq	kd min DPR 158/99	kd max DPR 158/99	kd prescelto	quota variabile €/mq
1	Maschi, ballerine, sovrà, sussezzioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,40	0,1645	3,28	5,50	3,28	0,8374
2	Cinematografie e teatri	0,30	0,43	0,30	0,1234	2,50	3,50	2,50	0,6383
3	Automobili e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60	0,2467	4,20	4,90	4,90	1,2510
4	Campieri, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,88	0,3619	6,25	7,21	7,21	1,8408
5	Stabilimenti balneari	0,34	0,51	0,51	0,2097	3,10	5,22	4,16	1,0621
6	Espositivi, autostadi	0,34	0,51	0,51	0,2097	2,82	4,22	4,22	1,0774
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,42	0,5839	9,85	13,45	11,65	2,9744
7 bis	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	0,71	0,2920	9,85	13,45	5,83	1,4872
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,08	0,4441	7,76	8,88	8,88	2,2872
8 bis	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,54	0,2220	7,76	8,88	4,44	1,1336
9	Cure di cura e riposo	1,00	1,25	1,13	0,4647	8,20	10,22	9,21	2,3514
10	Dopodalci	1,07	1,29	1,18	0,4852	8,81	10,55	9,68	2,4714
11	Uffici, agenzie	1,07	1,52	1,52	0,6250	8,78	12,45	12,45	3,1787
12	Esacite, istituti di credito, studi professionali	0,55	0,61	0,61	0,2508	4,50	5,03	5,03	1,2842
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,41	0,5798	8,15	11,55	11,55	2,9489
14	Esacite, farmacia, tabaccai, gioiellerie	1,11	1,80	1,80	0,7402	9,08	14,78	14,78	3,7735
15	Negozi particolari quali floricoltura, tendi e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,83	0,3413	4,92	6,81	6,81	1,7387
16	Banchi di mercato beni durevoli*	1,09	1,78	1,78	0,7319	8,90	14,58	14,58	3,7225
17	Abilità artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	1,48	1,48	0,6085	8,95	12,12	12,12	3,0944
18	Abilità artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulico, lobbio, elettricista	0,82	1,03	1,03	0,4235	6,76	8,48	8,48	2,1651
19	Carrozzerie, autolavaggio, esercizio	1,09	1,41	1,41	0,5798	8,95	11,55	11,55	2,9489
21	Abilità artigianali di professione beni specifici	0,55	1,09	1,09	0,4482	4,50	8,91	8,91	2,2748
22	Ristoranti, trattorie, esterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	5,57	2,2904	45,67	78,97	45,67	7,0410
23	Mense, birrerie, ambuartherie	4,85	7,63	4,85	1,9943	39,78	62,55	39,78	6,1329
24	Bar, caffè pasticceria	3,96	6,29	3,96	1,6284	32,44	51,55	32,44	5,0013
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,76	1,1349	16,55	22,67	22,67	5,7880
25 bis	Industria agroalimentare	2,02	2,76	2,76	1,1349	16,55	22,67	22,67	5,7880
26	Plastiche alimentari ole e altre	1,54	2,61	2,61	1,0732	12,60	21,40	21,40	5,4637
27	Ortofrutta, psobberie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	7,17	2,9483	58,76	92,56	58,76	9,0593
28	Supermercati di generi misti	1,56	2,74	2,74	1,1267	12,82	22,45	22,45	5,7318
29	Banchi di mercato generi alimentari*	3,50	6,52	6,52	2,8455	28,70	56,78	56,78	14,4967
30	Doracche, night club	1,04	1,91	1,91	0,4276	8,56	15,68	8,56	2,1855
200	Altre attività di produzione di beni specifici	0,38	0,92	0,65	0,2673	3,13	7,53	5,33	1,3608

NOTA: sono evidenziati in grassetto i coefficienti Kc e Kd approvati in deroga ai limiti di cui al DPR 158/99

Per le cat. 22-23-24-27 alla quota variabile sopra individuata si aggiunge una quota variabile a svuotamento così definita:

Tariffa a svuotamento (rifiuto umido)**	€/litro a svuotamento	0,02083
Tariffa a svuotamento (rifiuto secco residuo)	€/litro a svuotamento	0,04750

\*\* per il bidoncino da 25 lt da 01/01/2020 tariffa forfettaria di 54,17 €/anno per 104 turni di raccolta

**All. C - QUANTITATIVI MASSIMI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ORDINARIE**

<i>calcolo kd x sup</i>
<p>Per ciascuna utenza non domestica, fatta eccezione per le categorie 22, 23, 24 e 27, viene individuato un limite quantitativo massimo di conferimento entro il quale l'utenza viene considerata ordinaria. Il limite, espresso in kg/anno, viene individuato moltiplicando la superficie dell'utenza per il coefficiente kd della relativa categoria. La verifica del raggiungimento di tale limite può essere fatta moltiplicando, per ciascuna frazione di rifiuto, i volumi dei contenitori in dotazione per il numero di passaggi annuali e il peso specifico.</p>

AII. D - SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO

servizio	addebito <sup>^</sup>	note
Raccolta rifiuto verde e ramaglie a domicilio con carrellato da 120/240 lt	€ 30,00	importo annuo comprensivo della fornitura del contenitore, calcolato in base alla data di adesione e/o recesso al servizio
Raccolta ingombranti e RAEE a domicilio con prenotazione al numero verde	€ 40,00 a chiamata	per ogni prenotazione è possibile il ritiro di quantità fino a 5 pezzi nel limite di 2 mc complessivi; oltre questi limiti è necessario richiedere un preventivo
Conferimento al centro di raccolta di verde e ramaglie	€ 20,00 / mc	gratuito fino a 10 mc/anno; con limite di 2 mc per conferimento giornaliero
Conferimento al centro di raccolta di ingombranti	€ 20,00 / mc	gratuito fino a 6 mc/anno; con limite di 2 mc per conferimento giornaliero
Conferimento al centro di raccolta di pneumatici	€ 3,00 / pezzo	gratuito fino a 4 pezzi/anno
Fornitura tessera per danneggiamento o smarrimento	€ 5,00	prima tessera gratuita
Fornitura chiave per danneggiamento o smarrimento	€ 3,00	prima chiave compresa
Installazione serratura su contenitori da 120 lt in su	€ 30,00	cadauna
Consegna contenitori a domicilio per una volumetria complessiva fino a 300 lt *	€ 14,00	
Consegna contenitori a domicilio per una volumetria superiore a 300 lt *	€ 17,00	
Lavaggio contenitore condominiale	€ 22,00	cadauno

\* consegne a domicilio gratuite per tutto il periodo di chiusura dei magazzini di Etra in relazione all'emergenza sanitaria

<sup>^</sup> Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

**AII. E - TARIFFE PER SERVIZIO FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI**

servizi e forniture	addebito <sup>^</sup>
Consegna contenitori da 120/240/330 (comprende ritiro e lavaggio contenitori) fino al quarto contenitore compreso	€ 32,11
Consegna contenitori da 1100 (comprende ritiro e lavaggio contenitori) fino al quarto contenitore compreso	€ 39,88
Consegna contenitori da 120/240/330 (comprende ritiro e lavaggio contenitori) dal quinto contenitore	€ 13,91
Consegna contenitori da 1100 (comprende ritiro e lavaggio contenitori) dal quinto contenitore	€ 26,96
Svuotamento dei contenitori da calendario del comune	€ 12,00
Svuotamento dei contenitori 120/240 lt extra calendario del comune	€ 70,00
Svuotamento dei contenitori 1100 lt extra calendario del comune	€ 156,00
Consegna e ritiro cassone scarrabile con svuotamento finale	€ 275,00
Nolo giornaliero cassone	€ 2,00
Svuotamento intermedio cassone scarrabile	€ 220,00
Fornitura cestini in polipropilene	€ 2,60
Fornitura dei sacchetti (ogni n.50 unità)	€ 4,60
Consegna di cestini e/o sacchi (senza contenitori carrellati)	€ 30,77

Per altri servizi sopra non descritti verrà emesso un preventivo personalizzato

<sup>^</sup> Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

**AII. F - ADDEBITI PER CONTENITORI CONDOMINIALI**

rifiuto	quantità contenitori	volume contenitori	turni raccolta annui	turni raccolta annui + aggiuntivi	addebito annuo per raccolte extra calendario (aggiuntive) <sup>^</sup>
Per singola frazione di rifiuto	da 1 a n	>=1100 lt	26	26 + 26	€ 600,00
Per singola frazione di rifiuto	da 1 a n	<=330 lt	26	26 + 26	€ 300,00
Per singola frazione di rifiuto	da 1 a n	<=330 lt	12	12 + 12	€ 150,00
Per singola frazione di rifiuto	da 1 a n	<=330 lt	svuotamento a chiamata*	svuotamento a chiamata*	€ 150,00
Per singola frazione di rifiuto	da 1 a n	>=1100 lt	svuotamento a chiamata*	svuotamento a chiamata*	€ 250,00

<sup>^</sup> Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

\* servizi che possono essere erogati anche utenze non domestiche

**AII. G - ADDEBITI PER SERVIZI EXTRA**

rifiuto	frequenza	eventuali frequenze aggiuntive	volume contenitori	n° contenitori compresi	addebito annuo contenitore oltre il servizio base
Secco	quindicinale			Contenitore obbligatorio	
Secco	quindicinale		120	120 x sup	€ 196,00
Secco	quindicinale		240	120 x sup	€ 352,00
Secco	quindicinale		330	120 x sup	€ 347,00
Secco	quindicinale		1100	120 x sup	€ 1.012,00
Umido	bisettimanale			Contenitore obbligatorio	
Umido	bisettimanale		120	120 x sup	€ 157,00
Umido	bisettimanale		240	120 x sup	€ 219,00
Carta	quindicinale			Contenitore obbligatorio	
Carta	quindicinale		240	120 x sup	€ 181,00
Carta	quindicinale		330	120 x sup	€ 201,00
Carta	quindicinale		1100	120 x sup	€ 345,00
Plastica	quindicinale			Stessa fino a 240 lit o su contenitore	
Plastica	quindicinale		240	120 x sup	€ 123,00
Plastica	quindicinale		330	120 x sup	€ 171,00
Plastica	quindicinale		1100	120 x sup	€ 471,00
Vetro	mensile			Contenitore obbligatorio	
Vetro	mensile		120	120 x sup	€ 20,00
Vetro	mensile		240	120 x sup	€ 30,00

SOLO PER CAT. 22-23-24-27					
rifiuto	frequenza	eventuali frequenze aggiuntive	volume contenitori	tariffa a lit/svuotamento indicata in all. B	addebito annuo contenitore oltre il servizio base
Secco	settimanale	raccolta extracalendarie		Contenitore obbligatorio	
Secco	settimanale	raccolta extracalendarie	120	0 svuotamento	€ 5,70
Secco	settimanale	raccolta extracalendarie	240	0 svuotamento	€ 11,40
Secco	settimanale	raccolta extracalendarie	330	0 svuotamento	€ 15,66
Secco	settimanale	raccolta extracalendarie	1100	0 svuotamento	€ 32,25
Umido	bisettimanale			Contenitore obbligatorio	
Umido	bisettimanale		25	0 svuotamento	€ 0,52
Umido	bisettimanale		120	0 svuotamento	€ 2,50
Umido	bisettimanale		240	0 svuotamento	€ 5,00
Umido	bisettimanale		330	0 svuotamento	€ 6,87
Carta	quindicinale			Contenitore obbligatorio	
Carta	quindicinale		120		compreso
Carta	quindicinale		240		compreso
Carta	quindicinale		1100		compreso
Plastica	quindicinale			Stessa fino a 240 lit o su contenitore	
Plastica	quindicinale		120		compreso
Plastica	quindicinale		240		compreso
Plastica	quindicinale		1100		compreso
Vetro	mensile	*		Contenitore obbligatorio	
Vetro	mensile	*	120		compreso
Vetro	mensile	*	240		compreso

\* Raccolta quindicinale extracalendarie solo per cat. 22 e 24 compresa in tariffa variabile base

\* Imposti da Incendieri IVA e Imposta provinciale escluse

